

N. R.G. 476/2017



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Elisabetta Ferrari,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 settembre 2019, ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ART.702 BIS C.P.C.

nel ricorso iscritto al n.476 del ruolo generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017, vertente

TRA

XXX YYY (C.U.I. -----), nato in Nigeria il __/__/____ (alias __/__/____),
elettivamente domiciliato in -----

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello
Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12

- resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale,

letti gli atti e i documenti di causa, considerato che,

con ricorso depositato in data 21 dicembre 2016, il ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso il 13 settembre 2016 e notificato il successivo 23 novembre 2016, con il quale la Commissione Territoriale di Roma ha rigettato la sua richiesta di protezione internazionale, poiché “quanto riferito (...) non è credibile”.

Il ricorrente ha proposto tempestivamente ricorso ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. n.150/2011 e dell'art. 35 della legge 25/08 deducendo il grave pericolo alla propria incolumità fisica in caso di rientro nel paese di provenienza e, chiedendo, in via principale di annullare il provvedimento impugnato e il riconoscimento dello status di rifugiato o in subordine la protezione sussidiaria o umanitaria.

Il ricorrente, nel riferire i motivi che lo avevano indotto a lasciare il proprio Paese, aveva dichiarato di essere nato in Nigeria, di essere di etnia ibo e di religione cristiana cattolica e di essere fuggito, a causa della sua omosessualità, scoperta nel corso della scuola secondaria, per l'attrazione forte provata per un compagno.

Il ricorrente veniva scoperto dal fratello che lo minacciava, per il disonore causato alla famiglia e, per tale ragione era costretto a fuggire, temendo le ripercussioni sociali e le aggressioni in famiglia.

Il ricorrente, che era costretto a lasciare anche la squadra di calcio per cui giocava, si recava prima in Libia e poi veniva in Italia.

In audizione avanti questo giudice, il ricorrente confermava la propria storia (cfr. verbale udienza del 08.02.2018).

Nel corso dell'istruttoria, il ricorrente depositava analisi effettuate, da cui emergeva una tubercolosi latente, per cui necessitava di adeguata profilassi, attestati dei corsi di italiano svolti e una relazione socio educativa, che ne riconosceva le qualità e capacità di relazione, nonché l'atteggiamento educato e disponibile ed il percorso formativo svolto, nel quale entrava a far parte di una squadra di calcio e di un tirocinio formativo (cfr. doc. fascicolo ricorrente).

Il racconto del ricorrente non può essere l'unico elemento di valutazione della richiesta, dovendosi esaminare una situazione più complessa e delicata, anche con riferimento alla provenienza.

Nella fattispecie in esame, ove non può essere riconosciuto lo status di rifugiato (ai sensi dell'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951), mancandone i presupposti essenziali, si ritiene possano sussistere i presupposti di un pericolo di danno grave, rientrando tra le ipotesi indicate dall'art.14 del d.lgs. 251/2007 al punto c), come rischio di subire trattamenti inumani e degradanti.

La vicenda dedotta in ricorso, ma soprattutto la situazione personale del ricorrente, dimostrano come possa sussistere un pericolo di danno grave, in particolare, in considerazione dell'omosessualità e della religione cristiana professata dal ricorrente, in un contesto del Paese ove l'omosessualità è ancora considerata un reato e sono sempre crescenti gli scontri tra cristiani e musulmani.

Il ricorrente non ha fornito prove concrete sui fatti dedotti, tuttavia, la fede cristiana dello stesso e l'accusa di omosessualità, nel contesto attuale della Nigeria, ove sono crescenti gli attentati del gruppo terroristico di Boko Haram, in particolare a danno dei cristiani e delle comunità cristiane, rendono la situazione del ricorrente in stato di costante pericolo.

A fronte di tale situazione, è onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, e non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente, ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

In tale prospettiva deve preliminarmente farsi riferimento alle notizie pubblicate sulla stampa e sui siti internet di particolare attendibilità, oltre che alla documentazione allegata al ricorso.

In particolare, il sito "viaggiare sicuri" del Ministero degli Esteri, rispetto alla situazione esistente in Nigeria, evidenzia che "la situazione della sicurezza è caratterizzata, in generale, da diffusi atti di criminalità. E' attuale il rischio di atti di terrorismo e di violente sommosse. La possibilità di sequestri di persona rimane elevata, in particolare nelle aree più remote e più difficilmente controllabili da parte delle Autorità".

Il sito dell'Istituto per il Commercio estero evidenzia che “un altro problema e' la violenza dovuta alla criminalità comune, diffusa in generale in tutto il Paese ma con zone ad alto rischio per la sicurezza personale nel Sud, soprattutto nell'area del Delta del Niger e nella città di Lagos, e agli scontri interetnici e/o interreligiosi nel Centro e nel Nord”.

Sono, poi, frequenti le notizie di attacchi a chiesa e polizia, con almeno un centinaio di morti, tanto che la complessiva situazione della Nigeria è stata oggetto di reiterate risoluzioni del Parlamento Europeo.

Le predette situazioni sembrano coinvolgere praticamente tutto il paese, dimostrando il serio rischio per l'incolumità fisica cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona.

Per tali motivi, si ritiene possa essere riconosciuta al ricorrente la protezione internazionale sussidiaria, che appare la forma più idonea di protezione della parte, sia stante la particolare gravità della situazione del paese di origine della richiedente, sia in ordine alla situazione personale e specifica dello stesso.

La natura della controversia e la mancata costituzione della parte resistente, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

visto l'art.702 bis c.p.c.,

in parziale accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma,

riconosce al ricorrente XXX YYY (C.U.I. -----), nato in Nigeria il __/__/____ (alias __/__/____), la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. c) del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, disponendo l'annullamento del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma;

dichiara compensate le spese del procedimento;

provvedimento immediatamente esecutivo.

Si comunichi.

Così deciso in Roma il 28 novembre 2019

Il Giudice

Elisabetta Ferrari